Dottori commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori legali

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497
e-mail: info@studiocarli.it - www.studiocarli.it

Gentili Clienti

Loro sedi

Vicenza, 09/10/2026

Oggetto: Imprese artigiane edili e impiantisti: nuovi chiarimenti INPS sui limiti dimensionali

Con il Messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, l'INPS ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di dipendenti previsti per il mantenimento della qualifica di impresa artigiana, con particolare riferimento alle imprese edili e agli installatori di impianti.
La legge prevede infatti limiti differenti a seconda dell'attività esercitata.
Per le imprese che svolgono attività di costruzione edile, il limite ordinario è di 10 dipendenti, elevabile fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Per le altre imprese artigiane che non lavorano in serie, invece, il limite è più elevato: 18 dipendenti, elevabile fino a 22 con apprendisti.
L'INPS conferma che nel settore delle costruzioni devono essere comprese non soltanto le imprese che realizzano direttamente edifici, ma **anche quelle che svolgono attività di completamento, rifinitura e altre lavorazioni strettamente collegate alla costruzione.**
Una precisazione particolarmente importante riguarda però le imprese artigiane di installazione di impianti, inquadrate con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08. **Quando tali imprese non svolgono prevalentemente la propria attività nell'ambito della costruzione di edifici, non devono essere assoggettate al più restrittivo limite previsto per le imprese edili**. In questi casi trova quindi applicazione il limite ordinario previsto per le imprese artigiane che non lavorano in serie, pari a 18 dipendenti, elevabili a 22 in presenza di apprendisti. Il chiarimento è coerente anche con quanto già precisato dal Ministero del Lavoro in materia di Cassa Edile: l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile riguarda infatti le imprese che svolgono in modo prevalente attività edile. Le altre imprese possono comunque essere interessate alla verifica della congruità della manodopera relativamente agli specifici lavori edili eseguiti in cantiere. Per le imprese impiantistiche già in possesso del codice di autorizzazione INPS "5G", ma che non operano prevalentemente nell'edilizia, dal 23 ottobre 2026 sarà possibile presentare all'INPS una specifica dichiarazione di responsabilità attraverso il Cassetto Previdenziale del Contribuente.
La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando lo Smart Task "Limiti impresa impiantistica artigiana". A seguito della dichiarazione, l'INPS attribuirà i codici che identificano l'impresa impiantistica non prevalentemente edile e consentono l'applicazione del limite dimensionale più favorevole.
Lo Studio invita pertanto le imprese artigiane che svolgono attività di installazione di impianti a verificare il proprio inquadramento INPS e, in particolare, la corretta attribuzione del codice di autorizzazione.
Sperando di aver fatto cosa gradita, lo Studio porge cordiali saluti

Studio Carli

Francesca Carli